

## Art. 4.

*Piccole e medie imprese innovative*

1. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito «PMI innovative», si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/ 361/CE, *società di capitali, costituite anche in forma cooperativa*, che possiedono i seguenti requisiti:

a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) almeno due dei seguenti requisiti:

1) volume di spesa in *ricerca, sviluppo e innovazione* in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in *ricerca, sviluppo e innovazione* sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in *ricerca, sviluppo e innovazione*: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di *ricerca, sviluppo e innovazione*, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatrici di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.

3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) ragione sociale e codice fiscale;

b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

d) oggetto sociale;

e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in *ricerca, sviluppo e innovazione*;

f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistono, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;

g) elenco delle società partecipate;

h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;

i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;


l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

n) numero dei dipendenti;

o) sito internet.

4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui ai commi 2 e 3.





5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.

8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, *fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1:

1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delle PMI

innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014»;

2) dopo il comma 5-decies è inserito il seguente:

«5-undecies. Per «piccola e media impresa innovativa» o «PMI innovativa» si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3»;

a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e le PMI innovative»;

b) all'articolo 50-quinquies:

1) alla rubrica, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e PMI innovative»;

2) al comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;

3) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;

c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative».


c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «o della PMI innovativa»;

c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condi-





zioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.


10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce nel proprio sito internet istituzionale un portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al presente articolo e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;».

11-bis. È istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il portale informatico deve fornire chiare informazioni rispetto alle





modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) è costituita da non più di sessanta mesi»;

b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti: «ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni»;

b) al comma 16, il terzo periodo è soppresso.

11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° settembre di ogni anno».

11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è inserito il seguente:

«7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro».

12. All'onere derivante dai commi 9 e 9-bis, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis.

12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico.





# **PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE**

**GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI PER GLI ADEMPIMENTI SOCIETARI,  
REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

## **DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:**

- ✓ **DL 24 gennaio 2015, n.3 “Investment Compact”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n.33**
- ✓ **Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE**
- ✓ **DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012, e successivi aggiornamenti**

## **PER MAGGIORI INFORMAZIONI:**

**<http://pminnovative.registroimprese.it>**



## **SOMMARIO**

DEFINIZIONE DI PMI INNOVATIVA.....	3
PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO .....	5
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.....	7
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE .....	14
INDICAZIONI OPERATIVE .....	16
ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI SOCIETÀ PMI INNOVATIVA E AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI. ..	24



## DEFINIZIONE DI PMI INNOVATIVA

Con l'obiettivo di rafforzare la competitività del tessuto produttivo nazionale e, in particolare, di favorire una più capillare diffusione di innovazioni di tipo tecnologico in tutti i settori, il [Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3](#) ("Investment Compact"), convertito con Legge del 24 marzo 2015, n. 33, ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle [start-up innovative](#) a una più ampia platea di imprese: le *PMI innovative*, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione e dalla formulazione dell'oggetto sociale.

Come previsto all'art. 4, comma 1 del DL 3/2015, alle misure agevolative in questione possono accedere le Piccole e Medie Imprese ai sensi della disciplina comunitaria ([raccomandazione 2003/361/CE](#)), vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti:

- ✓ sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
- ✓ hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ✓ dispongono della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione);
- ✓ le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- ✓ non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati;
- ✓ infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di *almeno due* dei tre seguenti criteri:
  1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per l'acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà



- intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.
2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, *ovvero*, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
  3. Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Per accedere al regime di agevolazioni, l'art. 4, comma 2 del DL 3/2015 prevede che le PMI innovative debbano registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata *ad hoc* presso le Camere di Commercio. Specularmente a quanto già previsto per le start-up innovative, l'iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti.

La PMI innovativa può anche essere una società già iscritta nella sezione del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative. Ovviamente devono essere comunque posseduti i requisiti sopra indicati, tra i quali è prevista l'assenza di iscrizione nella sezione delle start-up innovative. Per tale motivo è necessaria la previa cancellazione da tale sezione, che può essere chiesta in qualsiasi momento dal legale rappresentante della società.

Alla società start-up che pur perdendo uno dei requisiti costitutivi della fattispecie, mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, e' consentito il mantenimento senza soluzione di continuità' delle agevolazioni previste dalle norme. Per gestire il passaggio senza interruzione da impresa start-up a PMI innovativa, per le imprese start-up che ad esempio hanno superato i 5 milioni di fatturato, o i 60 mesi dalla costituzione, hanno distribuito gli utili, si sono costituite su una piattaforma multilaterale di negoziazione o per altri motivi ma che comunque rispettano i requisiti di PMI innovativa, e' disponibile il codice 070=START-UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA. In questo modo l'impresa esercita la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale start-up e richiede l'iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, in continuità' assoluta, tutelando i benefici compatibili. Nel testo dovranno essere inseriti i motivi che hanno comportato il passaggio da start-up a PMI innovativa



## PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO

1. **Esonero da imposta di bollo:** le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per l'iscrizione nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.
2. **Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici:** l'atto costitutivo delle PMI innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.
3. **Facilitazioni nel ripianamento delle perdite:** in caso di perdite sistematiche le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
4. **Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo:** la PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
5. **Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale:** la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di **work for equity**. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
6. **Incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale** provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e persone giuridiche (deduzione dall'imponibile Ires del 20% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.  
**Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale**, tali incentivi si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.
7. Ricorso all'**equity crowdfunding**, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta nel giugno 2013 dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del "[Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line](#)" l'Italia è stato il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno. Anche le PMI innovative, come le start-up innovative, possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso [portali online autorizzati](#).
8. Intervento semplificato, gratuito e diretto al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese**, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. Tale garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di



euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

9. **Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE:** include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.



## ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il DL 3/2015 elenca le informazioni che le PMI innovative devono indicare nell'autocertificazione per l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese istituita presso le Camere di Commercio.

*“... 3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del (...) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”:*

- a. ragione sociale e codice fiscale;*
- b. data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;*
- c. sede principale ed eventuali sedi periferiche;*
- d. oggetto sociale;*
- e. breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;*
- f. elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;*
- g. elenco delle società partecipate;*
- h. indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;*
- i. indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;*
- l. ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;*
- m. elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;*
- n. numero dei dipendenti;*
- o. sito internet.*

L'iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:

1. la domanda d'iscrizione all'apposita sezione speciale si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una pratica di **Comunicazione Unica** al Registro delle Imprese;
2. l'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge all'iscrizione già effettuata, al momento della costituzione, nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
3. qualora non già denunciato in precedenza, si segnala l'obbligo che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale le PMI innovative devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni sopra indicate dalla lettera 'a' alla lettera 'o'.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico “**S2**” e indicando la richiesta di iscrizione alla sezione speciale nel quadro “32/ START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”.



Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l'informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **050** "PMI INNOVATIVA: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE".

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l'iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Un primo gruppo di informazioni, che la legge prevede siano autocertificate, non devono essere ulteriormente comunicate agli Uffici del Registro delle Imprese:

- ragione/denominazione sociale e codice fiscale;
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale.

Vanno invece indicate nel modello "S2", nel quadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE":

- ✓ l'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- ✓ l'informazione relativa alla presenza di holding (non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni) o fiduciarie nella compagine sociale. Vanno inoltre indicati per ciascun socio – indipendentemente dalla circostanza che vi siano, o meno, fiduciarie o holding - gli eventuali "...*soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce*" (art. 4 comma 3 lett. f) DL n. 3/2015, così come convertito nella legge n. 33/2015);
- ✓ l'elenco delle società partecipate;
- ✓ l'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa della PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
- ✓ l'indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- ✓ ultimo bilancio depositato al registro delle imprese nel formato xbrl;
- ✓ elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- ✓ numero dei dipendenti (al momento della presentazione della domanda);
- ✓ sito internet.

L'autocertificazione di veridicità di tali informazioni viene resa allegando alla domanda di iscrizione il Modello di autocertificazione: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.



L'autocertificazione deve essere allegata come documento in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D35.

**Tutte le informazioni indicate nei codici successivi vanno riportate** anche qualora non ci fosse nulla da dichiarare (es. “nessuna” società partecipata, “nessuna” relazione professionale con università o centri di ricerca, “nessun” diritto di privativa). In particolare, la PMI innovativa che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività. In tal caso l'informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo “attività e spese non dichiarate come requisito della PMI innovativa”:

- **051:** attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo.
- **052:** elenco delle società partecipate.
- **053:** indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella PMI innovativa, esclusi eventuali dati sensibili.
- **054:** numero dei dipendenti.
- **055:** indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca.
- **056:** elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
- **057:** autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, ove non iscritte in un registro delle imprese italiano; l'elenco soci, se non già presentato, o se da aggiornare, va presentato con le modalità standard del modulo “S”.

Si ricorda che l'elenco dei soci è soggetto a autonoma iscrizione. Se non è già stato presentato, o se è da aggiornare, va presentato con le modalità previste per gli adempimenti del registro delle imprese attraverso il modello “S”.

Più in dettaglio, possono verificarsi i seguenti casi:

- a. L'elenco soci della PMI innovativa, già iscritto nel R.I., è aggiornato e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale, inoltre non ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire nel riquadro 32 sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, dichiara che l'elenco soci già iscritto al registro delle imprese è aggiornato ed è trasparente rispetto a fiduciarie o holding. Dichiara inoltre di non essere a conoscenza di soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono”*.

- a1 L'elenco soci della PMI innovativa, già iscritto nel R.I., è aggiornato e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale ma ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire nel riquadro 32 sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, dichiara che l'elenco soci già iscritto al registro delle imprese è aggiornato ed è trasparente rispetto a fiduciarie o holding. Dichiara inoltre che il socio... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale] agisce per*



*conto/nell'interesse o sotto il controllo di...* [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del terzo]”.

L'elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell'interesse o sotto il controllo di soggetti-terzi nonché questi ultimi.

- b. l'elenco soci della PMI innovativa, già iscritto nel R.I., è aggiornato ma ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale; inoltre non ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire nel riquadro 32 sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, dichiara che l'elenco soci già iscritto al registro delle imprese è aggiornato e di non essere a conoscenza di soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci, diversi dalle fiduciarie, agiscono. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara infine che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]”*.

L'elenco deve dettagliare tutte le società fiduciarie e tutte le holding non iscritte e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare della partecipazione. Se le holding-socie sono iscritte nel registro delle imprese, la notizia dei titolari delle relative partecipazioni può essere omessa.

- b1 L'elenco soci della PMI innovativa, già iscritto nel R.I., è aggiornato ma ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale; inoltre ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In tal caso la frase da inserire nel riquadro 32 sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, dichiara che l'elenco soci già iscritto al registro delle imprese è aggiornato. Dichiara che il socio... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale] agisce per conto/nell'interesse o sotto il controllo di... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del terzo]. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara infine che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]”*.

L'elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell'interesse o sotto il controllo di soggetti-terzi nonché questi ultimi. Deve anche riportare tutte le società fiduciarie e tutte le holding non iscritte e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare della partecipazione. Se le holding-socie sono iscritte nel registro delle imprese, la notizia dei titolari delle relative partecipazioni può essere omessa.

- c. L'elenco soci già iscritto nel registro delle imprese non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale, inoltre non ci sono *soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono*. In questo caso alla pratica deve essere allegato un modello S. La frase da inserire nel riquadro 32 sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, dichiara che l'elenco soci presente nel modulo*



*S allegato alla pratica è trasparente rispetto a fiduciarie o holding e di non essere a conoscenza di soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono”.*

- c1 L’elenco soci già iscritto nel registro delle imprese non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale, ma ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. In questo caso alla pratica deve essere allegato un modello S. La frase da inserire nel riquadro 32 sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, dichiara che l’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica è trasparente rispetto a fiduciarie o holding. Dichiara inoltre che il socio... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale] agisce per conto/nell’interesse o sotto il controllo di... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del terzo]”.*

L’elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell’interesse o sotto il controllo di soggetti-terzi nonché questi ultimi.

- d. l’elenco soci già iscritto nel R.I. non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale, inoltre non ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. Alla pratica deve essere allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, cioè le fiduciarie o le holding. I fiducianti e i titolari delle partecipazioni nelle holding dovranno invece essere indicati nel riquadro 32. La frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, dichiara di non essere a conoscenza di soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci, diversi dalle fiduciarie, agiscono. Dichiara inoltre che nell’elenco soci indicato nel modulo S allegato alla pratica il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni].”*

L’elenco deve dettagliare tutte le società fiduciarie e tutte le holding non iscritte e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare della partecipazione. Se le holding-socie sono iscritte nel registro delle imprese, la notizia dei titolari delle relative partecipazioni può essere omessa.

- d1 l’elenco soci già iscritto nel R.I. non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale, inoltre ci sono soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. Alla pratica deve essere allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, cioè le fiduciarie o le holding. I fiducianti e i titolari delle partecipazioni nelle holding dovranno invece essere indicati nel riquadro 32 assieme ai soggetti-terzi per conto o nell’interesse o sotto il cui controllo i soci agiscono. La frase da inserire sarà: *“ Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, dichiara che nell’elenco soci indicato nel modulo S allegato alla pratica il socio... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale] agisce per conto/nell’interesse o sotto il controllo di... [indicare nome, cognome o*



denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del terzo].  
*Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante].*  
*Dichiara infine che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]”.*

L'elenco deve dettagliare tutti i soci che agiscono per conto, nell'interesse o sotto il controllo di soggetti-terzi nonché questi ultimi. Deve anche riportare tutte le società fiduciarie e tutte le holding non iscritte e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare della partecipazione. Se le holding-socie sono iscritte nel registro delle imprese, la notizia dei titolari delle relative partecipazioni può essere omessa.

- **059:** ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, il possesso dei requisiti per l'identificazione di PMI innovativa è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese con allegato documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D35 (v. modello allegato alla presente Guida). È sufficiente barrare le sole caselle relative ai requisiti posseduti, senza necessità di indicare, in negativo, i requisiti non posseduti.

A tal riguardo in questo codice 059 si fornirà una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative. Il testo da inserire riporterà la frase standard: *“Dichiarazione possesso requisiti di PMI innovativa prodotta in data ...gg/mm/aaaa”*, al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese.

- **060:** ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, le informazioni per l'identificazione di PMI innovativa sono dichiarate ed aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese con allegato documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D35 (v. modello allegato alla presente Guida).

A tal riguardo in questo codice 060 si fornirà una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative. Il testo da inserire riporterà la frase standard: *“Dichiarazione informazioni di PMI innovativa prodotta in data ...gg/mm/aaaa”*, al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese.

- **062-063-064:** in linea con i fini ultimi di trasparenza ed incentivazione di un monitoraggio diffuso, e' emersa l'esigenza di gestire in modo piu' strutturato le informazioni riguardo al possesso dei requisiti. Tali codici devono essere utilizzati nelle denunce di possesso o mantenimento dei requisiti di impresa PMI innovativa: in considerazione del fatto che ogni PMI deve selezionare almeno due requisiti, e'



obbligatoria la compilazione di almeno due di tali codici, corrispondenti ai requisiti individuati nella dichiarazione di possesso dei requisiti, come illustrato al codice 059.

Il codice 062 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si è selezionato il primo check della lettera E): “volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione...”, come da art. 4 c.1, lett. E) n.1 .

Il codice 063 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si è selezionato il secondo check della lettera E): “impiega come dipendenti ...”, come da art. 4 c.1, lett. E) n.2 .

Il codice 064 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si è selezionato il terzo check della lettera E): “è titolare, anche quale depositaria ...”, come da art. 4 c.1, lett. E) n.3 .

Come illustrato in seguito, per tutte le imprese è previsto l’obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte entro il 30 giugno di ciascun anno.

Inoltre, l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.



## AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Il **comma 4** prescrive che la PMI innovativa aggiorni il 30 giugno di ogni anno le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro (elencate al comma 3), sia al fine di favorire il **monitoraggio diffuso** degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di **trasparenza verso il mercato** garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al successivo comma 5.

Il **comma 6** dispone infine che **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, il rappresentante legale della PMI innovativa attesti, mediante autocertificazione il **mantenimento del possesso dei requisiti previsti al comma 1**, depositando tale dichiarazione presso il registro delle imprese. In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché al comma 7 è previsto che il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio della PMI innovativa dalla speciale sezione.

### AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'aggiornamento annuale ex comma 4 va compiuto con **modello S2, in cui indicare nel riquadro.**"32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" **con i relativi codici da 051 a 057** (con le stesse indicazioni sopra fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione della PMI nella sezione speciale), le sole nuove informazioni aggiornate. Cioè si compileranno, con le informazioni integrali, i soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare.

Non va invece ripresentato l'elenco soci di srl – fermo restando la selezione del codice '057' – perché l'informazione deve essere già stata autonomamente comunicata ed iscritta nel registro delle imprese: la qualifica di 'socio', nelle srl, è subordinata infatti alla pubblicità fornita dal registro.

Resta fermo che tutte le altre informazioni concernenti i correnti adempimenti per l'impresa (aggiornamento dei dati della sede ed altre localizzazioni, oggetto sociale, soci, variazioni di attività, ecc.) vanno presentati nelle specifiche modalità standard previste e non sono formalmente oggetto del presente adempimento.

**Inoltre** nel riquadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" andrà **sempre** compilato il **codice 060** (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard:

***"Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di PMI innovativa"*** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

**In alternativa**, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, **alla frase sopra riportata** – ***"Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di PMI innovativa"*** - vanno aggiunte le parole: ***"Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte"***. In tal caso ovviamente **non** vanno compilati i codici da 051 a 057.



## IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con **modello S2** riquadro “**32/** START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D35: in allegato al presente documento è riportato il fac-simile di dichiarazione da utilizzare.

Nel riquadro “32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” andrà **sempre** compilato il **codice 059** (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard:

***"Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di PMI innovativa"*** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

L'autocertificazione allegata al modello S2 deve essere in formato pdf/A-1B/2B, trattandosi di atto da depositare al registro delle imprese, va firmata digitalmente e codificata con il codice documento D35.

Si vedano anche le indicazioni relative ai codici 062-063-064.

Questo adempimento può coesistere, **nella stessa pratica**, con l'adempimento annuale (entro il 30 giugno) di aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro delle imprese.

**La PMI innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione.** Ad esempio, una PMI iscritta alla sezione nel corso del 2015 deve presentare l'autodichiarazione dal 2016 (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2015).

**La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.**



## INDICAZIONI OPERATIVE

Sono riportati di seguito alcuni esempi di compilazione per un'impresa già iscritta utilizzando il sistema ComunicaStarweb accessibile dalla pagina “[Servizi: Sportello pratiche online](#)” di registroimprese.it. È tuttavia possibile operare con tutti i prodotti software compatibili con le specifiche ministeriali del registro delle imprese.

Per predisporre e spedire una pratica è necessario disporre di:

- un dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale;
- una casella di posta elettronica certificata.

L'accesso ai servizi di registroimprese.it è disponibile su registrazione gratuita, l'identificazione avviene tramite CNS o user-id e password.



www.registroimprese.it/comunica#tab=cosa&under-tab=corsi

Cos'è Servizi Notizie Supporto Link utili Login

registroimprese.it  
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

Home > Servizi Sportello pratiche online > Comunica

TIPOLOGIE DEI SERVIZI DISPONIBILI

Consultazione dati

Sportello pratiche online

COSA OFFRE

Per l'impresa

Per il professionista

Per il cittadino

I servizi riservati alla Pubblica Amministrazione

Come possiamo aiutarvi?  
Scrivi o telefona al nostro [Contact Center](#)

### Comunicazione Unica (ComUnica)

Una sola pratica per più adempimenti destinati a Camere di Commercio e altre amministrazioni

Servizio per utenti registrati: [Entra](#) o [Registrali](#)

INTRODUZIONE PREREQUISITI STRUMENTI ADEMPIMENTI

#### La Comunicazione Unica d'Impresa

Dal 1 aprile 2010 la Comunicazione Unica ha semplificato il rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione.

In precedenza gli interessati adempivano ai propri obblighi nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS utilizzando procedure diverse per ogni ente. A seconda della natura dell'impresa (individuale o società) si utilizzavano moduli cartacei, sistemi telematici, trasmissioni via fax o presentazioni allo sportello per:

- richiedere il codice fiscale e la partita IVA;
- aprire la posizione assicurativa presso l'INAIL;
- chiedere l'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
- chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Grazie al coordinamento fra questi enti è stato possibile avviare, nel rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione, processi di semplificazione amministrativa che sfruttano i benefici offerti dalla telematica. Con la Comunicazione Unica, infatti, tutti gli adempimenti possono essere assolti rivolgendosi ad un solo polo telematico, il Registro delle Imprese, che è l'unico soggetto a cui inviare la pratica digitale contenente le

Dopo la connessione a ComunicaStarweb ([starweb.infocamere.it](http://starweb.infocamere.it)), va selezionata in alto, a sinistra, l'opzione “Variazione” del Menu “Comunicazione Unica Impresa”; compare quindi una pagina dove devono essere compilati i campi relativi alla CCIAA destinataria ed al codice fiscale dell'impresa oppure al numero di iscrizione REA presso la CCIAA della provincia ove ha sede dell'impresa. Selezionando il bottone “Dati Impresa” viene automaticamente individuata l'impresa presente negli archivi del registro delle imprese della provincia selezionata.



A questo punto, selezionando “Dati Impresa”, dopo il ribaltamento dei dati dell’impresa, viene proposta una lista di gruppi di possibili comunicazioni di variazione come sotto indicato: la voce che interessa ad una impresa PMI è nel gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa”.

### ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE

Dal gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa” selezionare l’opzione “Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa” e il bottone “Continua”.

Se l’impresa non ha ancora comunicato l’indirizzo del proprio sito Internet, sarà necessario farlo contestualmente, selezionando anche la voce “Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune” del gruppo “Dati sede”.

Nella pagina dedicata all’iscrizione alla Sezione è necessario indicare la data di avvio della PMI innovativa e, nei rispettivi campi di testo, tutte le informazioni previste dalla legge:



### Pratica di Comunicazione Variazione

Seleziona alla Sezione Speciale PRG Innovativa: [ Differenza ]

Iscrizione alla Sezione Speciale

Sei domande al sistema con le quali si PRG Innovativa: \*

Eventuali ulteriori informazioni relative all'iscrizione

Attività e spese in ricerca, sviluppo e innovazione \*

Titoli ed esperienze professionali dei soci e del personale lavorante \*

Diritto di proprietà su proprietà industriale, intellettuale \*

Relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca \*

Dichiarazione possesso del requisito art.4 comma 1 lett. a) n.1 relativo alle spese in ricerca e sviluppo

Dichiarazione possesso del requisito art.4 comma 1 lett. a) n.2 relativo alla forza lavoro

Dichiarazione possesso del requisito art.4 comma 1 lett. a) n.3 relativo ai brevetti

Diritto società partecipate \*

Autocertificazione elenco soci (con fiduciaria, holding) \*

Numero dipendenti \*

È necessario allegare alla presente comunicazione anche l'autocertificazione prevista dalla Legge, firmata digitalmente, con modulo documento DGE "PRG INNOVATIVO-GIOIELLERIA REQUEST (DL 1/18 ART.4 C.4)".  
[Click qui per scaricare il modulo da compilare e allegare](#)

Note

[Dati PRG registrati](#) [Inchiesta](#) [Invia](#) [Ritorna Pagina](#) [Ritorna Titolo](#)

Il campo con l'indirizzo email con \* è obbligatorio per la registrazione.

- l'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- l'elenco dei soci (v. dettagli nel paragrafo iscrizione) con trasparenza rispetto a holding (non iscritte nel registro delle imprese) e fiduciarie;



- l'elenco delle società partecipate;
- i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella PMI innovativa;
- l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- la notizia relativa all'ultimo bilancio depositato in formato xbrl;
- l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- il numero dei dipendenti;
- il sito internet.
- Dichiarazione possesso del requisito art.4 comma 1 lett. e) n.1 relativo alle spese in ricerca e sviluppo;
- Dichiarazione possesso del requisito art.4 comma 1 lett. e) n.2 relativo alla forza lavoro;
- Dichiarazione possesso del requisito art.4 comma 1 lett. e) n.3 relativo ai brevetti;

Tali dati, come ricordato, sono autocertificati mediante il Modello di autocertificazione (art. 4 comma 3 DL 3/2015; v. Allegato ).

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive, e allegando i documenti necessari. Quindi si allega l'autocertificazione prodotta in formato pdf/A-1B/2B con firma digitale, con **codice documento D35** e descrizione **"PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 3/15 ART.4 C.4 E 6)"** e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.

#### Gestione allegati Registro Imprese

**ATTENZIONE:**  
I files allegati sono soggetti a deposito nei confronti del solo Registro Imprese.  
Se necessario, devono essere allegati già firmati digitalmente, in formato "P7M".  
La dimensione massima consentita per pagina è di **600 Kb**,  
perciò non allegare file ottenuti dalla scansione di documenti con un'alta risoluzione.

Inserimento Allegato per la pratica: 728P4736	
Tipo Documento: *	(D35) PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 3/15 ART.4 C.4 E 6) Data: * 28/07/2015
Nome file: *	Sfogliala... Modello_Autodichiarazione_Startup_Innovativa_21_01_2015.pdf
Descrizione: *	PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 3/15 ART.4 C.4 E 6)
<input type="button" value="Allega il file"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Cancella"/>	


Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica.

La fase d'invio si conclude con **l'indicazione degli importi per i diritti di segreteria e dell'esenzione dall'imposta di bollo** e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.




### PASSAGGIO DA SEZIONE STARTUP A PMI INNOVATIVA

Dal gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa” l’impresa Startup può selezionare l’opzione “Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa” e il bottone “Continua”.

 **Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa**

- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa
- ☐ Aggiornamento informazioni Start-up innovativa
- ☐ Aggiornamento informazioni Incubatore certificato
- ☐ Aggiornamento informazioni PMI innovativa
- ☐ Dichiarazione possesso dei requisiti
- ☒ **Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa**

---

 **Denunce indirizzate agli altri Enti**


Nella pagina seguente è necessario indicare la data di avvio della PMI innovativa e, nei rispettivi campi di testo, tutte le nuove informazioni previste dalla legge, come per l’iscrizione.

Quindi si allega alla pratica l’autocertificazione prodotta in formato pdf/A-1B/2B con firma digitale, con codice documento **D35** e descrizione **“PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 3/15 ART.4 C.4 E 6)”** e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d’invio si conclude con l’indicazione degli importi per i diritti di segreteria e dell’esenzione dall’imposta di bollo e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

### AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI

Dal gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa” selezionare l’opzione Aggiornamento informazioni PMI innovativa” e il bottone “Continua”.

 **Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa**

- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa
- ☐ Aggiornamento informazioni Start-up innovativa
- ☐ Aggiornamento informazioni Incubatore certificato
- ☒ **Aggiornamento informazioni PMI innovativa**
- ☐ Dichiarazione possesso dei requisiti
- ☐ Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa

---

 **Denunce indirizzate agli altri Enti**

Nella pagina seguente è necessario indicare la data di presentazione dell’adempimento al Registro delle Imprese e indicare gli aggiornamenti delle informazioni già presentate in precedenza in prima iscrizione.



Pratica di Comunicazione Variazione

Aggiornamento Informazioni PMI Innovativa | Dichiarante |

Aggiornamento Informazioni PMI Innovativa

Aggiornamento in data:

☐ Aggiornamento Informazioni PMI Innovativa (art. 4 comma 6 D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015)

Attività e spese in ricerca, sviluppo e innovazione

Titoli ed esperienze professionali dei soci e del personale lavorante

Elenco diritti privativa su proprietà Industriale, Intellettuale

Relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca

Dichiarazione possesso del requisito art.4 comma 1 lett. e) n.1 relativo alle spese in ricerca e sviluppo

Dichiarazione possesso del requisito art.4 comma 1 lett. e) n.2 relativo alla forza lavoro

Dichiarazione possesso del requisito art.4 comma 1 lett. e) n.3 relativo ai brevetti

Elenco società partecipate

Autocertificazione elenco soci (con fiduciario, holding)

Numero dipendenti

Note

In caso si tratti di aggiornamento informazioni periodico, come previsto dal comma 6 dell'art.4, selezionare il check in corrispondenza del primo campo testo descrittivo: automaticamente verrà proposta la frase standard: "AGGIORNAMENTO IN DATA...GG/MM/AAAA... DELLE INFORMAZIONI DI PMI INNOVATIVA" con la data valorizzata alla data indicata sopra per l'aggiornamento.



## Pratica di Comunicazione Variazione

Aggiornamento informazioni PMI innovativa | Dichiarante |

### Aggiornamento informazioni PMI innovativa

Aggiornamento in data: \* 29/07/2015

☒ Aggiornamento informazioni PMI innovativa (art. 4 comma 6 D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015)

AGGIORNAMENTO IN DATA 29/07/2015 DELLE INFORMAZIONI DI PMI INNOVATIVA.

Se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, aggiungere: “**SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIÀ COMUNICATE ED ISCRITTE**”.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.

L'eventuale autocertificazione di veridicità relativa alle informazioni dell'elenco soci (adempimento semestrale da presentare solo nel caso di variazione dell'elenco già iscritto nel registro delle imprese) va allegato con **codice documento D35** con descrizione “**PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 3/15 ART.4 C.4 E 6)**” e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d'invio si conclude con l'indicazione degli importi per i diritti di segreteria e dell'esenzione dall'imposta di bollo e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

### CONFERMA REQUISITI

Dal gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa” selezionare “Aggiornamento informazioni PMI innovativa” e “Dichiarazione possesso dei requisiti” e poi il bottone “Continua”.

#### Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa

- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa
- ☐ Aggiornamento informazioni Start-up innovativa
- ☐ Aggiornamento informazioni Incubatore certificato
- ☒ Aggiornamento informazioni PMI innovativa
- ☒ Dichiarazione possesso dei requisiti
- ☐ Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa

#### Denunce indirizzate agli altri Enti

Continua

Nella prima pagina, dedicata all'aggiornamento informazioni, **inserire le informazioni previste dalla legge esattamente come indicate nella dichiarazione** che sarà allegata alla pratica.



Nella pagina successiva è necessario indicare la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese e selezionare nel campo "del possesso dei requisiti:" il valore "PMI INNOVATIVA".

#### Pratica di Comunicazione Variazione

Dichiarazione possesso dei requisiti | Dichiarante |

##### Dichiarazione possesso dei requisiti

Conferma in data: \* 29/07/2015

del possesso dei requisiti: \* PMI INNOVATIVA

##### Ulteriori dettagli alla dichiarazione

Allegare alla presente comunicazione anche l'autocertificazione prevista dalla Legge, firmata digitalmente, con codice documento D30 "STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15)" oppure con codice documento D32 "INCUBATORE-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.9-15)" oppure con codice documento D35 "PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 3/15 ART.4 C. 6)".

[Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa](#)

[Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti di incubatore certificato](#)

[Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti di impresa PMI innovativa](#)

##### Note

[Dati RI registrati](#) [Indietro](#) [Avanti](#) [Salva Parziale](#) [Salva Totale](#)

I campi contrassegnati con \* sono necessari per la registrazione.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.

Dopo aver salvato la pratica, allegare l'autocertificazione con **codice documento D35** con descrizione **"PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 3/15 ART.4 C.4 E 6)"** e con data pari a quella inserita nella pagina di cui sopra.

#### Gestione allegati Registro Imprese

##### ATTENZIONE:

I files allegati sono soggetti a deposito nei confronti del solo Registro Imprese.

Se necessario, devono essere allegati già firmati digitalmente, in formato "P7M".

La dimensione massima consentita per pagina è di **600 Kb**,

perciò non allegare file ottenuti dalla scansione di documenti con un'alta risoluzione.

Inserimento Allegato per la pratica: 728P4736	
Tipo Documento: *	(D35) PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 3/15 ART.4 C.4 E 6) Data: * 28/07/2015
Nome file: *	<a href="#">Sfogliala...</a> Modello_Autodichiarazione_Startup_Innovativa_21_01_2015.pdf
Descrizione: *	PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 3/15 ART.4 C.4 E 6)
<a href="#">Allega il file</a> <a href="#">Annulla</a> <a href="#">Cancella</a>	

Al termine firmare digitalmente la pratica di comunicazione unica.

La fase d'invio si conclude con l'indicazione degli importi per i diritti di segreteria e dell'esenzione dall'imposta di bollo e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.



**ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI  
SOCIETÀ PMI INNOVATIVA E AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VERIDICITÀ DELLE  
INFORMAZIONI.**

(art. 4 n. 3/2015 convertito nella L. n. 33/2015)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, di cittadinanza \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della  
società \_\_\_\_\_ con  
sede a (\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_) in  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

*(opzionare il campo a fianco di 'DICHIA' se si attesta il possesso dei requisiti)*

**☐ DICHIA**

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di **impresa PMI innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 33/2015, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese, di cui all'art. 4, comma 2, della L. 33/2015:

- ☐ ha la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ☐ è in possesso della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- ☐ le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- ☐ non è iscritta al registro speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- ☐ possiede **almeno due** dei seguenti ulteriori requisiti *(apporte una croce su almeno due delle scelte seguenti)*:



- ☐ volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.  
Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 062 della modulistica registro imprese;
- ☐ impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.  
Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 063 della modulistica registro imprese;
- ☐ è titolare, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.  
Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 064 della modulistica registro imprese;

*(opzionare il campo a fianco di 'DICHIARA' se si attesta la veridicità delle informazioni sotto riportate)*

#### ☐ **DICHIARA**

**la veridicità delle informazioni** riportate nel modello ministeriale cui questa dichiarazione è obbligatoriamente allegata, che si riferiscono:



- a) all'attività svolta (1) comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- b) all'elenco dei soci che sono indicati in modo trasparente rispetto alle eventuali fiduciarie e alle holding, ove non iscritte nel registro delle imprese, e agli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- c) all'elenco delle società partecipate;
- d) all'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI;
- e) all'indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- f) all'ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- g) all'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- h) al numero dei dipendenti;
- i) al sito internet.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**luogo (comune)**

**Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale ed allegato alla pratica con codice documento D35 .**

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - **“Codice in materia di protezione dei dati personali”**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura .

(1) La variazione dell'attività economica è autonomamente soggetta ad apposita denuncia al REA (da presentare entro trenta giorni dall'evento). La comunicazione annuale di aggiornamento delle informazioni non sostituisce tale adempimento, che resta confermato.



# **LA STARTUP INNOVATIVA**

**GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI SUGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI,  
REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**



**DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:**

- ✓ **DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012;**
- ✓ **aggiornato con le variazioni apportate dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99;**
- ✓ **integrato con le disposizioni di cui all'art. 11 bis del DL 31 maggio 2014 n. 83, convertito dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014;**
- ✓ **integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell'11 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico;**
- ✓ **aggiornato con le variazioni apportate dal DL 24 gennaio 2015, n.3, convertito dalla Legge n.33 del 24 marzo 2015.**

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI:**

**<http://startup.registroimprese.it>**



## **SOMMARIO**

INTRODUZIONE .....	4
STARTUP INNOVATIVE – PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO .....	7
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE .....	9
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE .....	15
LE STARTUP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE .....	18
INDICAZIONI OPERATIVE .....	21
ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA STARTUP INNOVATIVA .....	29



## INTRODUZIONE

Con l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, nell'autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa (DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012) per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative.

L'art. 25, comma 2 del DL 179/2012, ne offre una **definizione** (la seguente formulazione assorbe le modifiche introdotte dai provvedimenti successivi richiamati a pagina 2):

*“... l'impresa startup innovativa, di seguito **«startup innovativa»**, è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...”.*

La normativa prevede poi una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:

- ✓ *“è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;*
- ✓ *è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;*
- ✓ *a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;*
- ✓ *non distribuisce, e non ha distribuito, utili;*
- ✓ *ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;*
- ✓ *non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.*

Inoltre è richiesto che sia rispettato *almeno uno* dei seguenti requisiti:

1. *“le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è*



*assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;*

2. *impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;*
3. *sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa”.*

Proseguendo nell'esame della normativa, l'art. 25, comma 3 dispone che:

*“le **società già costituite** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.”*

Considerando le date di entrata in vigore del DL 179/2012 (20 ottobre 2012) e della legge 221/2012 (19 dicembre 2012), si precisa che la durata di applicazione della disciplina sulle startup innovative è regolata secondo il seguente schema:

<b>Data di costituzione dell'impresa</b>	<b>Durata massima di applicazione della disciplina</b>
Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012	4 anni (fino al 18 dicembre 2016)
Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010	3 anni (fino al 18 dicembre 2015)
Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009	2 anni (fino al 18 dicembre 2014)



La normativa introduce anche una definizione di **incubatore certificato** di startup innovative (art. 25 comma 5), rimandando a un decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi (commi 6 e 7). Tali valori sono stati fissati con il [decreto](#) del Ministro dello Sviluppo economico 21 febbraio 2013, recante “*Requisiti relativi agli incubatori di startup innovative*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013. Per questa tipologia d’impresa è possibile consultare la Guida analoga “[L’incubatore certificato](#)”.

In favore delle startup innovative e degli incubatori certificati di startup innovative è prevista un’ampia gamma di misure di sostegno (→ v. capitolo successivo: *Startup innovative – panoramica sulle misure di sostegno*), incluse molteplici agevolazioni fiscali, anche ai fini dell’iscrizione della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell’impresa (artt. 26-31).

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali agevolazioni è che tali imprese siano iscritte nella [sezione speciale](#) del registro delle imprese.

Si ricorda che la start-up innovativa che perde i requisiti (es. in seguito al decorso dei sessanta mesi dall’inizio dell’attività) viene cancellata dall’apposita sezione speciale.

Alla società start-up che pur perdendo uno dei requisiti costitutivi della fattispecie, mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, e’ consentito il mantenimento senza soluzione di continuità delle agevolazioni previste dalle norme. Per gestire il passaggio senza interruzione da impresa start-up a PMI innovativa, per le imprese start-up che ad esempio hanno superato i 5 milioni di fatturato, o i 60 mesi dalla costituzione, hanno distribuito gli utili, si sono costituite su una piattaforma multilaterale di negoziazione o per altri motivi ma che comunque rispettano i requisiti di PMI innovativa, e’ disponibile il codice 070=START-UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA. In questo modo l’impresa esercita la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale start-up e richiede l’iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, in continuità assoluta, tutelando i benefici compatibili. Nel testo dovranno essere inseriti i motivi che hanno comportato il passaggio da start-up a PMI innovativa (per maggiori informazioni sul punto v. la Guida per l’iscrizione delle PMI innovative nel registro delle imprese).



## STARTUP INNOVATIVE – PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO

1. **Esonero da diritti camerali e imposte di bollo** (art. 26): startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla [circolare 16/E](#) emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese (→ v. capitolo successivo: *Iscrizione nel registro delle imprese*).
2. **Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici** (art. 26): l'atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.
3. **Facilitazioni nel ripianamento delle perdite** (art. 26): in caso di perdite sistematiche le startup innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
4. **Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo** (art. 26): la startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
5. **Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale** (art. 27; [guida](#)): le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di **work for equity**. Per i soggetti percipienti si applica l'irrelevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni.
6. **Disciplina del lavoro tagliata su misura** (art. 28): la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La disposizione è posta al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo e ad evitare che al termine dei 48 mesi si instaurino rapporti di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dipendente (es. partita Iva, collaborazioni a progetto ecc.)
7. **Facoltà di remunerazione flessibile** (art. 28): la retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. Introduzione di **incentivi fiscali per investimenti in startup** (art. 29)



provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%) e giuridiche (deduzioni dell'imponibile Ires del 20%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ([decreto attuativo](#)): gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le startup a vocazione sociale (*si veda il capitolo "Le startup innovative a vocazione sociale"*) e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (*si veda l'allegato del [decreto 30 gennaio 2014](#) sugli incentivi fiscali in cui si elencano i codici Ateco che qualificano questa tipologia di startup*) : detrazioni Irpef al 25%; deduzioni dall'imponibile Ires al 27%. L'utilizzo del beneficio per l'anno 2016 è sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità comunitaria.

9. Introduzione dell'**equity crowdfunding** (art. 30), la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del "[Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line](#)" l'Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso [portali online autorizzati](#).
10. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese** (art. 30), un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari ([decreto attuativo](#); [guida](#)). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle startup.
11. **Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell'Agenzia ICE** (art. 30; [sito dedicato](#)): include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della "[Carta Servizi Startup](#)" che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia.
12. **Fail-fast** (art. 31): introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio.



## ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il D.L. n. 179/2012 prevede all'art. 25, commi 8 e 9:

*“8. Per le startup innovative di cui ai commi 2 e 3 per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita **sezione speciale del registro delle imprese** di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la startup innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.*

*9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la **sussistenza dei requisiti per l'identificazione della startup innovativa** e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è **attestata mediante apposita autocertificazione** prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.”*

Seguono le indicazioni operative per l'iscrizione al registro delle imprese delle società già costituite e di nuova costituzione.

### ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER SOCIETÀ GIÀ COSTITUITA

L'iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:

1. la domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una **Comunicazione Unica** al Registro delle Imprese;
2. la **totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo** per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l'impresa conservi lo status di startup innovativa. La norma primaria aveva stabilito che startup innovative e incubatori certificati “sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio”. A seguito della [circolare 16/E](#) emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle entrate, è stato chiarito che **l'esonero fiscale si applica in senso estensivo al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d'esercizio**;
3. l'iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
4. le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge (19 dicembre 2012) possono depositare presso il registro l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione all'apposita sezione speciale;
5. si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale le startup innovative devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 12 della legge.



La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico “S2”, indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro “32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”

Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l’informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **027**.

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l’iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Si allegnerà l’autocertificazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario essendo già stato comunicato al registro. In particolare:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- ultimo bilancio depositato.

Vanno invece indicate nel modello “S2”, quadro “32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”, le nuove informazioni indicate nel seguente elenco, utilizzando i relativi codici. **Tutte le informazioni indicate nei codici successivi, tranne quelle relative al codice 034 riservato esclusivamente alle startup a vocazione sociale, vanno riportate** anche qualora non ci fosse nulla da dichiarare (es. “nessuna” società partecipata, “nessuna” relazione professionale con università o centri di ricerca, “nessun” diritto di privativa). In particolare, la startup che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività. In tal caso l’informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo “attività e spese non dichiarate come requisito della startup”:

- **028:** attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all’innovazione tecnologica (non l’attività d’impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo.

Per l’impresa che non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, le informazioni relative alle spese di ricerca e sviluppo sono desunte dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di cui alla pag.14, punto 6.

- **029:** elenco delle società partecipate.
- **030:** indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili.
- **031:** indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca.
- **032:** elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
- **033:** autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, ove non iscritte in un registro delle imprese italiano; l’elenco



soci, se non già presentato, o se da aggiornare, va presentato con le modalità standard del modulo “S”.

Nell'autocertificazione di veridicità vanno dichiarati i fiducianti (“soci effettivi”) delle eventuali fiduciarie (“soci formali”) ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (se si tratta di holding non iscritte in un registro delle imprese italiano) presenti nell'elenco soci già iscritto ovvero nell'elenco soci trasmesso con il modulo “S” (v. esemplificazione sottostante)

Possono verificarsi i seguenti casi:

- a. l'elenco soci già iscritto nel R.I. è aggiornato e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In tal caso la frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding”*;
- b. l'elenco soci già iscritto nel R.I. è aggiornato ma ci sono fiduciarie e/o holding nella compagine sociale. In questo caso l'autocertificazione deve indicare i fiducianti e i titolari delle partecipazioni nelle holding. La frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]”*.  
L'elenco deve dettagliare tutte le società fiduciarie/holding e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare/i delle partecipazioni. Come già ricordato, non è necessario indicare i titolari delle partecipazioni nelle holding-socie iscritte in un registro delle imprese italiano.
- c. l'elenco soci già iscritto nel registro delle imprese non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In questo caso alla pratica deve essere allegato un modello S. In tal caso la frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding”*;
- d. l'elenco soci già iscritto nel R.I. non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e ci sono fiduciarie e/o holding nella compagine sociale. Alla pratica deve essere allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, cioè le fiduciarie e/o le holding. I fiducianti e i titolari delle partecipazioni nelle holding dovranno invece essere indicati nell'autocertificazione. In tal caso la frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli*



*articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]."*

L'elenco deve dettagliare tutte le società fiduciarie/holding e, per ciascuna, il relativo fiduciante/titolare/i delle partecipazioni. Come già ricordato, non è necessario indicare i titolari delle partecipazioni nelle holding-socie iscritte in un registro delle imprese italiano.

L'autocertificazione, qualunque ipotesi ricorra, può anche essere allegata all'adempimento con un documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D31. In tal caso il testo da inserire, in questo codice 033, riporterà la frase standard: *"Autocertificazione di veridicità e trasparenza dell'elenco soci iscritto/inviato telematicamente in data ... gg/mm/aaaa"*, al cui interno la data va valorizzata con la data di iscrizione dell'adempimento al registro delle imprese [v. sopra casi a) e b)] o con la data di invio telematico del modello S [v. sopra casi c) e d)]. L'autocertificazione allegata alla pratica deve comunque avere i contenuti sopra riportati.

- **034:** nella descrizione corrispondente a questo codice, che va valorizzato solo dalle startup a vocazione sociale, si indicheranno i settori di attività **esclusiva**, come da d. lgs. n. 155/2006, nei quali operano ( *si veda il capitolo "Le startup innovative a vocazione sociale"*). La compilazione di tale codice informativo va effettuata solo per le startup che compilano l'apposita voce nel modello di autodichiarazione dei requisiti e si impegnano a presentare il *"Documento di descrizione di impatto sociale"*, allegandolo al modello.
- **035:** ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, il possesso dei requisiti per l'identificazione di startup innovativa è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese con allegato documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D30 (v. modello allegato alla presente Guida). È sufficiente barrare le sole caselle relative ai requisiti posseduti, senza necessità di indicare, in negativo, i requisiti non posseduti.

A tal riguardo in questo codice 035 si fornirà una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative. Il testo da inserire riporterà la frase standard: *"Dichiarazione possesso requisiti di startup innovativa prodotta in data ...gg/mm/aaaa"*, al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese.

- **066-067-068:** in linea con i fini ultimi di trasparenza ed incentivazione di un monitoraggio diffuso, e' emersa l'esigenza di gestire in modo piu' strutturato le informazioni riguardo al possesso dei requisiti. Tali codici devono essere utilizzati nelle denunce di possesso o mantenimento dei requisiti di impresa start-up



innovativa: in considerazione del fatto che ogni start-up deve selezionare almeno un requisito, e' obbligatoria la compilazione di almeno uno di tali codici, corrispondente al requisito individuato nella dichiarazione di possesso dei requisiti, come illustrato al codice 035.

Il codice 066 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si e' selezionato il primo check della lettera G): "le spese in ricerca e sviluppo...", come da art. 25 c.2, lett. G) n.1 .

Il codice 067 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si e' selezionato il secondo check della lettera G): "impiego come dipendenti ...", come da art. 25 c.2, lett. G) n.2 .

Il codice 068 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si e' selezionato il terzo check della lettera G): "sia titolare o depositario ...", come da art. 25 c.2, lett. G) n.3 .

Come illustrato in seguito, per tutte le imprese è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte ogni semestre.

Inoltre, l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER UNA NUOVA SOCIETÀ**

L'iscrizione al registro segue le modalità previste per l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale:

1. la domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL;
2. l'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
3. come illustrato in precedenza, la **totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria** per gli adempimenti nel registro delle imprese, **e dell'imposta di bollo** a seguito del chiarimento sopraggiunto attraverso la circolare 16/E da parte dell'Agenzia delle Entrate, opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quinto anno d'iscrizione. L'esenzione vale anche per la domanda d'iscrizione in cui si presenta la richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo e contestualmente la domanda d'iscrizione alla sezione speciale, nonché per il pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;
4. l'impresa avvia l'attività contestualmente alla costituzione. Se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria, con l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;
5. si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del **sito internet** (cioè il riquadro 5 del modello S1) nel quale le società startup devono



rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge;

6. per l'impresa neo costituita, nonché per l'impresa che non ha ancora depositato il primo bilancio, le informazioni relative alle spese in ricerca e sviluppo sono desunte da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Tale dichiarazione dovrà presentare una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, il legale rappresentante si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenuti dalla startup innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto della soglia minima del 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello informatico "S1" e "S" per quanto riguarda gli aspetti tradizionali. Per l'iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il medesimo modello informatico "S1", indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro **"32/START-UP , INCUBATORI, PMI INNOVATIVE"**.

Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l'informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **027**.

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l'iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Si allegnerà l'autocertificazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge è da indicare nel modello informatico "S1" e nel modello "S". Si tratta di:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- elenco dei soci.

Vanno invece indicate nel modello "S1", nel quadro **"32/START-UP , INCUBATORI, PMI INNOVATIVE"** le nuove informazioni previste per la startup, limitatamente a quanto possibile al momento della costituzione.

Queste si descriveranno utilizzando i medesimi codici da 027 a 035 ed uno tra 066-067-068 con le stesse indicazioni sopra fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione di società già costituita.

Come già accennato, per le imprese in esame è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte ogni semestre. Inoltre l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. A questi adempimenti sono dedicati i paragrafi successivi.



## AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

### PANORAMICA

Il **comma 14** prescrive che la startup innovativa aggiorni con **cadenza non superiore a sei mesi** le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro (elencate al comma 12), sia al fine di favorire il **monitoraggio diffuso** degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di **trasparenza verso il mercato** garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.

Il **comma 15** dispone infine che **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, il rappresentante legale della startup innovativa attesti, mediante autocertificazione, il **mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3**, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio della startup innovativa o dell'incubatore certificato dalla speciale sezione.

La presente panoramica si è resa necessaria in seguito alla pubblicazione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, della [\*\*circolare 3672/C del 29 agosto 2014\*\*](#), che ha inteso semplificare gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei dati e al mantenimento dei requisiti in capo alle startup innovative e agli incubatori certificati (la semplificazione, infatti, investe anche quest'ultima tipologia), riducendone – di fatto - da 3 a 2 il numero complessivo nel corso dell'anno solare.

È previsto che il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 venga effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese. A partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale al Registro delle imprese competente sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro imprese.

Ad esempio: una startup innovativa (o un incubatore certificato) iscritta alla sezione speciale del Registro imprese il 15 maggio 2014 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2014, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2015, al 30 giugno 2015, il terzo al 31 dicembre 2015 e così a seguire per ogni successivo semestre.

Si ritiene che la suddetta interpretazione consenta una semplificazione degli adempimenti nel rispetto della disposizione normativa di cui al comma 14 dell'art. 25, mantenendo in ogni caso gli obiettivi di pubblicità continuativa che la stessa si prefigge, in quanto è comunque garantito un adempimento per ogni semestre solare.

Sempre in ottica semplificatrice ed al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, senza comunque compromettere gli obiettivi informativi richiesti dalla norma, è inoltre previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14 la quale scada nel



semestre successivo al termine dell'esercizio sociale possa essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15, integrando tale attestazione degli elementi ulteriori previsti dai commi 12 e 13 rispettivamente per le start-up innovative e gli incubatori certificati.

Ad esempio una società, start-up innovativa o incubatore certificato, che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 entro 30 giorni, e cioè entro il 30 maggio 2015, e potrà integrare nella stessa l'aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all'obbligo di informazione semestrale previsto dal comma 14 con scadenza al 30 giugno 2015.

Ove invece la medesima società, qualunque sia il motivo, non approvi il bilancio relativo all'esercizio 2014 entro il 30 giugno 2015 (sei mesi dal termine dell'esercizio) dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 entro tale termine semestrale, potendo come nel caso precedente integrare nell'attestazione le informazioni di cui ai commi 12 e 13, rispettivamente per start-up innovative ed incubatori certificati, ed adempiere così agli obblighi di cui al comma 14 per il semestre in scadenza al 30 giugno 2015.

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, le disposizioni introdotte vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione. Ad esempio ove la società tenuta all'adempimento abbia esercizio scadente al 30 aprile di ciascun anno ed approvi il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 aprile 2014 il 28 agosto 2014, dovrà depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 27 settembre 2014 (30 giorni dall'approvazione del bilancio) e potrà uniformare alla stessa, integrandone i dati, la comunicazione di cui al comma 14 in scadenza al 31 dicembre 2014 per l'aggiornamento dei dati relativa al semestre solare successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

#### **AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

L'aggiornamento semestrale ex comma 14 va compiuto con **modello S2, in cui indicare nel riquadro.**<sup>32</sup>/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” **con i relativi codici da 028 a 034** (con le stesse indicazioni sopra fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione di società già costituita), le sole nuove informazioni aggiornate. Cioè si compileranno, con le informazioni integrali, i soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare.

Non va invece ripresentato l'elenco soci di srl – fermo restando la selezione del codice '033' – perché l'informazione deve essere già stata autonomamente comunicata ed iscritta nel registro delle imprese: la qualifica di 'socio', nelle srl, è subordinata infatti alla pubblicità fornita dal registro.

Resta fermo che tutte le altre informazioni concernenti i correnti adempimenti per l'impresa (aggiornamento dei dati della sede ed altre localizzazioni, oggetto sociale, soci, variazioni di attività, ecc.) vanno presentati nelle specifiche modalità standard previste e non sono formalmente oggetto del presente adempimento.



**Inoltre** nel riquadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" andrà **sempre** compilato il **codice 036** (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard:

**"Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa"** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

**In alternativa**, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, **alla frase sopra riportata** – "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa" - vanno aggiunte le parole: **"Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte"**. In tal caso ovviamente **non** vanno compilati i codici da 028 a 034.

### IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con **modello S2** riquadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30: in allegato al presente documento è riportato il fac-simile di dichiarazione da utilizzare.

Nel riquadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" andrà **sempre** compilato il **codice 035** (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard:

**"Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di startup innovativa"** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

L'autocertificazione allegata al modello S2 deve essere in formato pdf/A-1B/2B, trattandosi di atto da depositare al registro delle imprese e va codificata con il codice documento D30.

Si vedano anche le indicazioni relative ai codici 066-067-068.

Come ampiamente illustrato in precedenza, questo adempimento può coesistere, **nella stessa pratica**, con l'adempimento semestrale di aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro delle imprese.

**La startup innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione.** Ad esempio, una startup iscritta alla sezione nel corso del 2013 deve presentare l'autodichiarazione dal 2014 (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2013).

**La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.**



## LE STARTUP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE

### NOZIONE, SETTORI E MAGGIORAZIONE NEGLI INCENTIVI FISCALI ALL'INVESTIMENTO

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come *“le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 **che operano in via esclusiva** nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”*.

I settori individuati sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali. Per approfondimenti si consiglia di consultare il [testo](#) del decreto legislativo citato.

Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa sono stati riconosciuti dei benefici maggiorati (→ v. *“incentivi fiscali per investimenti in startup”* citati nel capitolo *“Panoramica sulle misure di sostegno”*).

Il dettato letterale della disposizione non richiede la preventiva iscrizione dell'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle “imprese sociali”.

### MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO

Coerentemente con la [circolare 3677/C](#) emessa dal Ministero dello Sviluppo economico il 20 gennaio 2015, il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un'autocertificazione con cui l'impresa:

- dichiara di operare *in via esclusiva* in *uno o più* settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

L'impegno rappresenta un adempimento obbligatorio, e si sostanzia nella redazione di un *“Documento di descrizione di impatto sociale”* da compilare secondo le indicazioni fornite nell'apposita *“Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale”* disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione [“Startup innovative”](#), paragrafo “Modulistica e guide”, e sul sito [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it).

La startup innovativa a vocazione sociale è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla camera di commercio competente il *“Documento di descrizione di impatto sociale”* con cadenza annuale.

Tale documento, da allegare al modello S1 o S2, deve essere in formato pdf/A-1B/2B, trattandosi di atto da depositare al registro delle imprese, va firmato digitalmente e



codificato con il codice documento D34.

L'autocertificazione dello status di startup innovativa a vocazione sociale va effettuata mediante il modulo allegato alla presente Guida e secondo le seguenti modalità:

- nel caso di **nuova società, o di società già costituita, che intenda iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese destinata alle startup innovative** qualificandosi come startup innovativa a vocazione sociale, è necessario compilare l'apposita voce **034** nel modello "S1/S2", nel quadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" e autocertifica lo status di startup innovativa a vocazione sociale compilando l'apposita voce del modello allegato alla presente Guida.

Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata impresa come startup innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DL 179/2012,

☐ dichiara che:

- ✓ a) opera **in via esclusiva** in uno o più dei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- ✓ b) indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- ✓ c) dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale;
- ✓ d) si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

- nel caso di **startup innovativa già iscritta, come tale, nella sezione speciale del registro delle imprese**, l'impresa compila l'apposita voce **034** nel modello "S2", nel quadro "32/ START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" e autocertifica lo status di startup innovativa a vocazione sociale compilando l'apposita voce del modello allegato alla presente Guida come al punto precedente.

Tale adempimento può essere presentato in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. in occasione dell'aggiornamento semestrale o al momento della conferma del possesso dei requisiti, ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell'art. 25 del DL 179/2012, come illustrato nel capitolo precedente della presente Guida).

L'autocertificazione dev'essere accompagnata dal "*Documento di descrizione di impatto sociale*" citato in precedenza, salvo nei casi di iscrizione alla sezione del registro da parte di nuove imprese: per quest'ultime, l'impatto sociale dovrà essere dimostrato presentando l'apposito documento contestualmente alla conferma del possesso dei requisiti.

Se, a seguito di regolare controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 31, comma 5 del DL 179/2012 (che nel caso delle startup innovative a vocazione sociale si estende anche all'esame del "*Documento di descrizione di impatto sociale*"), le autorità competenti dovessero rilevare l'insussistenza del carattere sociale derivante dall'operatività in uno dei settori di cui al decreto legislativo n. 155/2006, conseguirebbe la perdita dello status speciale di startup innovativa a vocazione sociale e delle relative maggiorazioni agli incentivi fiscali eventualmente assegnate all'investitore.



Si evidenzia, in particolare per le imprese già iscritte, che le notizie sull'attività economica già riportate nelle visure e nei certificati del registro delle imprese devono essere coerenti con i contenuti dell'autocertificazione che attesta lo svolgimento esclusivo dell'attività in uno dei settori sopra indicati.



## INDICAZIONI OPERATIVE

Sono riportati di seguito alcuni esempi di compilazione per un'impresa già iscritta utilizzando il sistema ComunicaStarweb richiamabile dalla pagina “[Servizi: Sportello pratiche online](#)” di registroimprese.it. È tuttavia possibile operare con tutti i prodotti software compatibili con le specifiche ministeriali del registro delle imprese.

Per predisporre e spedire una pratica è necessario disporre di:

- un dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale;
- una casella di posta elettronica certificata.

L'accesso ai servizi di registroimprese.it è disponibile su registrazione gratuita, l'identificazione avviene tramite CNS o user-id e password.



The screenshot displays the 'registroimprese.it' website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Cos'è', 'Servizi', 'Notizie', 'Supporto', 'Link utili', and 'Login'. Below this, the main header features the site's logo and name. The left sidebar contains sections for 'TIPOLOGIE DEI SERVIZI DISPONIBILI' (with a link to 'Sportello pratiche online') and 'COSA OFFRE' (listing services for companies, professionals, and citizens). The main content area is titled 'Comunicazione Unica (ComUnica)' and includes a sub-header 'Una sola pratica per più adempimenti destinati a Camere di Commercio e altre amministrazioni'. Below this, there are tabs for 'COS'È', 'FORMAZIONE', 'ASSISTENZA', and 'FAQ'. The 'COS'È' tab is selected, showing an 'INTRODUZIONE' section with the text 'La Comunicazione Unica d'Impresa' and a list of prerequisites for using the service. The prerequisites include: requiring the fiscal code and VAT number, opening the insurance position with INAIL, requesting registration with INPS for dependent workers or autonomous workers, and requesting registration in the Register of Companies maintained by the Chamber of Commerce.

Dopo la connessione a ComunicaStarweb ([starweb.infocamere.it](http://starweb.infocamere.it)), va selezionata in alto, a sinistra, l'opzione “Variazione” del Menu “Comunicazione Unica Impresa”; compare quindi una pagina dove devono essere compilati i campi relativi alla CCIAA destinataria ed al codice fiscale dell'impresa oppure al numero di iscrizione REA presso la CCIAA della provincia ove ha sede dell'impresa. Selezionando il bottone “Dati Impresa” viene automaticamente individuata l'impresa presente negli archivi del registro delle imprese della provincia selezionata.



**comunica starweb** il servizio per la compilazione della comunicazione unica

Utente connesso: T11111  
Provincia: RM

**Pratica di Comunicazione Variazione al R.I.**  
Con la Riforma Camerale le Camere di commercio si stanno accorpando. Seleziona la provincia cui fa riferimento la pratica

Provincia: **ROMA**

Dati eventuale iscrizione al Registro Imprese

Provincia Sede: -- Selezionare prov. --  
N°REA Sede:  
Codice Fiscale: **02313821007** **Dati Impresa** **Cancella tutto**

Denominazione:

**Risultato della ricerca per Provincia e N°Rea - Mozilla Firefox**  
starweb.infocamere.it/starweb/do/callSinus.do?<br>Seleziona l'impresa:

Provincia Sede	Codice Fiscale	Denominazione	Natura Giuridica
RM	02313821007	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	SOCIETA' DI CAPITALI

Lista Eventuali Protocolli Aperti in provincia:  
**Nessun protocollo trovato**

PEC:

A questo punto, selezionando “Dati Impresa”, dopo il ribaltamento dei dati dell’impresa, viene proposta una lista di gruppi di possibili comunicazioni di variazione come sotto indicato: le voci che interessano ad una impresa startup sono nel gruppo “Startup innovativa / Incubatore certificato”.

### ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE

Dal gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa” selezionare l’opzione “Iscrizione alla Sezione Speciale Startup innovativa” e il bottone “Continua”.

**Gruppi Societari**

**Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa**

- ☒ **Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa**
- ☐ **Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato**
- ☐ **Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa**
- ☐ **Aggiornamento informazioni Start-up innovativa**
- ☐ **Aggiornamento informazioni Incubatore certificato**
- ☐ **Aggiornamento informazioni PMI innovativa**
- ☐ **Dichiarazione possesso dei requisiti**
- ☐ **Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa**

**Denunce indirizzate agli altri Enti**

Se l’impresa non ha ancora comunicato l’indirizzo del proprio sito Internet, sarà necessario farlo contestualmente, selezionando anche la voce “Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune” del gruppo “Dati sede”.

Nella pagina dedicata all’iscrizione alla Sezione è necessario indicare la data di avvio della startup innovativa e, nei rispettivi campi di testo, tutte le nuove informazioni previste dalla legge:



Pratica di Comunicazione Variazione

Seleziona alla Sezione Speciale Startup Innovativa - (Categorizza)

Seleziona alla Sezione Speciale

Dati elementi di selezione con le quali la Startup Innovativa:

Eventuali ulteriori informazioni relative all'iscrizione

Attività e spese in ricerca e sviluppo \*

Titoli ed esperienze professionali dei soci e del personale lavorante \*

Elenco diritti di privativa su proprietà industriale, intellettuale \*

Relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca \*

Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.1 relativo alle spese in ricerca e sviluppo

Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.2 relativo alla forza lavoro

Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.3 relativo ai brevetti

Elenco società partecipate \*

Autocertificazione elenco soci (con fiduciaria, holding) \*

Startup a vocazione sociale: settori di attività esclusive

È necessario allegare alla presente comunicazione anche l'autocertificazione prevista dalla Legge, firmata digitalmente, con valore equivalente del "STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 178/15 ART.28 C.4-6-14)".

[Modello di Autocertificazione a norma di Legge \(D.M. 12/05/2015\)](#)

Note

I campi con l'etichetta di \* sono necessari per la registrazione.

- l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa;
- l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.1 relativo alle spese in ricerca e sviluppo;



- Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.2 relativo alla forza lavoro;
- Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.3 relativo ai brevetti;
- l'elenco delle società partecipate estere;
- l'autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding;
- i settori di attività esclusive in caso di Startup a vocazione sociale.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive. Quindi si allega l'autocertificazione prodotta in formato pdf/A-1B/2B con firma digitale, con **codice documento D30** e descrizione **“STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15)”** e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.

#### Gestione allegati Registro Imprese

**ATTENZIONE:**

I files allegati sono soggetti a deposito nei confronti del solo Registro Imprese.  
Se necessario, devono essere allegati già firmati digitalmente, in formato **"P7M"**.  
La dimensione massima consentita per pagina è di **600 Kb**,  
perciò non allegare file ottenuti dalla scansione di documenti con un'alta risoluzione.

**Inserimento Allegato per la pratica: 121Q4740**

Tipo Documento: \* (D30) STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15 ) Data: \* 23/01/2014

Nome file: \* :4\Startup\autocertificazioneStart-up.pdf Sfoglia...

Descrizione: \* STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

#### AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI

Dal gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa” selezionare l'opzione “Aggiornamento informazioni Startup innovativa” e il bottone “Continua”.



**Gruppi Societari**

**Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa**

- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa
- ☒ Aggiornamento informazioni Start-up innovativa
- ☐ Aggiornamento informazioni Incubatore certificato
- ☐ Aggiornamento informazioni PMI innovativa
- ☐ Dichiarazione possesso dei requisiti
- ☐ Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa

**Denunce indirizzate agli altri Enti**

Nella pagina seguente è necessario indicare la data di presentazione dell'adempimento al Registro delle Imprese e indicare gli aggiornamenti delle informazioni già presentate in precedenza in prima iscrizione.

**Pratica di Comunicazione Variazione**  
Aggiornamento Informazioni Start-up Innovativa | Dichiarante

Aggiornamento Informazioni start-up innovativa

Aggiornamento in data:

☐ Aggiornamento Informazioni start-up innovativa (art. 25 comma 12 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)

Attività e spese in ricerca e sviluppo

Titoli ed esperienze professionali dei soci e del personale lavorante

Elenco diritti privativa su proprietà industriale, intellettuale

Relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca

Dichiarazione possesso del requisito art. 25 comma 2 lett. g) n. 1 relativo alle spese in ricerca e sviluppo

Dichiarazione possesso del requisito art. 25 comma 2 lett. g) n. 2 relativo alla forza lavoro

Dichiarazione possesso del requisito art. 25 comma 2 lett. g) n. 3 relativo ai brevetti

Elenco società partecipate

Autocertificazione elenco soci (con fiduciarie, holding)

Start-up a vocazione sociale: settori di attività esclusive

Note



In caso si tratti di aggiornamento informazioni periodico, come previsto dal comma 14 dell'art.25, selezionare il check in corrispondenza del primo campo testo descrittivo: automaticamente verrà proposta la frase standard: “AGGIORNAMENTO IN DATA...GG/MM/AAAA... DELLE INFORMAZIONI DI STARTUP INNOVATIVA” con la data valorizzata alla data indicata sopra per l'aggiornamento.

Pratica di Comunicazione Variazione  
Aggiornamento informazioni Start-up innovativa | Dichiarante |

---

Aggiornamento informazioni start-up innovativa

Aggiornamento in data:

---

☒ Aggiornamento informazioni start-up innovativa (art. 25 comma 12 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)

AGGIORNAMENTO IN DATA 29/07/2015 DELLE INFORMAZIONI DI START-UP INNOVATIVA.

Se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, aggiungere: “*SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIÀ COMUNICATE ED ISCRITTE*”.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.

L'eventuale autocertificazione di veridicità relativa alle informazioni dell'elenco soci (adempimento semestrale da presentare solo nel caso di variazione dell'elenco già iscritto nel registro delle imprese) va allegato con **codice documento D31** con descrizione “**STARTUP-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 179/12 ART.25 C.14)**” e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

### CONFERMA REQUISITI

Dal gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa” selezionare “Aggiornamento informazioni Startup innovativa” e “Dichiarazione possesso dei requisiti” e poi il bottone “Continua”.

☒ Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa

- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato
- ☐ Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa
- ☒ Aggiornamento informazioni Start-up innovativa
- ☐ Aggiornamento informazioni Incubatore certificato
- ☐ Aggiornamento informazioni PMI innovativa
- ☒ Dichiarazione possesso dei requisiti
- ☐ Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa

☐ Denunce indirizzate agli altri Enti



Nella prima pagina, dedicata all'aggiornamento informazioni, **inserire le informazioni previste dalla legge esattamente come indicate nella dichiarazione** che sarà allegata alla pratica.

Nella pagina successiva è necessario indicare la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese e selezionare nel campo "del possesso dei requisiti:" il valore "START-UP INNOVATIVA".

#### Pratica di Comunicazione Variazione

Dichiarazione possesso dei requisiti | Dichiarante |

Dichiarazione possesso dei requisiti

Conferma in data: 29/07/2015

del possesso dei requisiti: START-UP INNOVATIVA

Ulteriori dettagli alla dichiarazione

Allegare alla presente comunicazione anche l'autocertificazione prevista dalla Legge, firmata digitalmente, con codice documento D30 "STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15)" oppure con codice documento D32 "INCUBATORE-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.9-15)" oppure con codice documento D35 "PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 3/15 ART.4 C. 6)".

[Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa](#)

[Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti di incubatore certificato](#)

[Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti di impresa PMI innovativa](#)

Note

Dati RI registrati

Indietro

Avanti

Salva Parziale

Salva Totale

I campi contrassegnati con \* sono necessari per la registrazione.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.

Allegare l'autocertificazione con **codice documento D30** e descrizione "**STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15)**" e con data pari a quella inserita nella pagina di cui sopra.

#### Gestione allegati Registro Imprese

##### ATTENZIONE:

I files allegati sono soggetti a deposito nei confronti del solo Registro Imprese. Se necessario, devono essere allegati già firmati digitalmente, in formato "P7M". La dimensione massima consentita per pagina è di **600 Kb**, perciò non allegare file ottenuti dalla scansione di documenti con un'alta risoluzione.

Inserimento Allegato per la pratica: 121Q4740

Tipo Documento: \* (D30) STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15 ) Data: \* 23/01/2014

Nome file: \* 4\Startup\autocertificazioneStart-up.pdf Sfoglia...

Descrizione: \* STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3

Allega il file

Annulla

Cancella



---

Al termine firmare digitalmente la pratica di comunicazione unica.

La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.



## **ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA STARTUP INNOVATIVA**

(art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, di cittadinanza \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante  
della società \_\_\_\_\_  
con sede a (\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

### **DICHIARA**

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di **impresa startup innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 25 comma 2 L. 221/2012 e successive modificazioni, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012:

- A) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- B) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- C) il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività);
- D) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- E) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- F) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- G) possiede **almeno uno** dei seguenti ulteriori requisiti (*apporte una croce su almeno una delle scelte seguenti*):
  - ☐ le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal



computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa.

Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 066 della modulistica registro imprese;

- ☐ impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 067 della modulistica registro imprese;

- ☐ sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 068 della modulistica registro imprese.

Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata impresa come startup innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DL 179/2012 ,

- ☐ dichiara che:

- ✓ a) opera **in via esclusiva** in uno o più dei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- ✓ b) indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- ✓ c) dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale;
- ✓ d) si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.



\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**luogo (comune)**

**Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale ed allegato alla pratica con codice documento D30.**

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - **“Codice in materia di protezione dei dati personali”**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.